



**Comune di Calcinaia**  
*Servizio Segreteria Organizzazione*  
*Sezione Servizi ai cittadini*

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI A SOGGETTI DISABILI PER IL BIENNIO 2020-2021**

**CODICE CIG: ZDB2BC7B3**

### **Art. 1** **Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di trasporti sociali per disabili del Comune di Calcinaia.

Le attività saranno destinate al trasporto di:

- soggetti disabili, su indicazione del Servizio sociale territorialmente competente
- soggetti non deambulanti dalla propria abitazione al centro diurno per disabili di Pontedera per l'intero anno scolastico (settembre-luglio), su indicazione del Servizio sociale territorialmente competente
- soggetti deambulanti dalla propria abitazione al centro diurno per disabili di Pontedera per l'intero anno scolastico (settembre-luglio), su indicazione del Servizio sociale territorialmente competente
- soggetto non deambulanti dalla scuola media di Fornacette alla palestra di Fornacette per n. 2 ore settimanali per l'intero anno scolastico (settembre-luglio)
- soggetti dalla propria abitazione al centro di riabilitazione dell'ASL 5 Valdera di Ponsacco e/o Pontedera (quattro volte alla settimana per l'intero anno scolastico settembre – luglio) su indicazione del Servizio sociale territorialmente competente
- eventuale il trasporto di persone disabili presenti nelle case di riposo del Comune di Calcinaia (Case di Riposo Cottolengo di Fornacette e Casa di Riposo Oami di Calcinaia) da accompagnare su richiesta dei gestori delle stesse

### **Art. 2** **Quantificazione**

L'importo massimo dell'appalto del servizio in esame per il biennio 2020-2021 ammonta ad € 28.000,00, compresa IVA se dovuta (€ 14.000,00 annui).

A inizio di ciascun anno viene individuato il quantitativo orario dei diversi trasporti sociali, secondo le indicazioni del Servizio sociale territorialmente competente, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Se per qualsiasi motivo si verificasse una diminuzione delle prestazioni, si procederà a decurtare di una parte proporzionale il compenso spettante senza che l'appaltatore possa nulla opporre in merito.

### **Art. 3 Particolarità del servizio**

Per lo svolgimento del servizio, l'associazione o le associazioni affidatarie dovranno avvalersi di personale in possesso di un'idonea e specifica professionalità in riferimento al servizio da svolgere. La presenza di eventuali soggetti in servizio civile è da considerarsi complementare e non sostitutiva degli operatori da utilizzare per lo svolgimento degli interventi.

L'associazione aggiudicataria dovrà fornire apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà circa l'avvenuta osservanza delle disposizioni contenute del D.Lgs. n. 39/2014 *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”*. Il responsabile del procedimento nonché la commissione aggiudicatrice, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dei soggetti nei cui confronti sia emersa la situazione sopradescritta.

---

### **Art. 4 Durata dell'appalto**

L'affidamento dei servizi in oggetto avranno durata biennale -anni 2020/2021 eventualmente rinnovabili per un ulteriore biennio.

### **Art. 5. Polizza assicurativa**

L'associazione, prima della stipula della convenzione, dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a copertura degli infortuni del personale che opera nel proprio ambito nonché di responsabilità civile verso terzi per le attività oggetto del presente appalto. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia all'ente appaltante prima dell'inizio dell'appalto.

### **Art. 6. Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136)**

Richiamato l'art. 3 della legge n. 136/2010, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, l'associazione aggiudicataria della procedura di cui al presente capitolato, si impegna a comunicare all'amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi

### **Art. 7 Oneri a carico delle parti**

L'amministrazione comunale, per la durata dell'appalto, metterà a disposizione le sedi utili all'espletamento degli interventi, complete degli arredi, del materiale di pulizia. Le attrezzature comunque necessarie alla realizzazione delle attività, se mancanti, dovranno essere messe a disposizione dall'associazione per il periodo di svolgimento delle attività, senza alcun onere a carico dell'Ente.

L'associazione gestirà gli interventi previsti, provvedendo anche alla copertura delle spese di assicurazione per gli utenti partecipanti alle iniziative, all'apertura, chiusura e custodia dei locali e al riordino dei materiali. Gli operatori dovranno utilizzare mezzi propri, per gli spostamenti previsti nell'organizzazione dei laboratori e/o uscite gli stessi sono altresì tenuti a gestire direttamente

alcuni adempimenti amministrativi (compilazione fax, trasmissione comunicazioni ...) al fine di assicurare il più celere soddisfacimento delle esigenze di volta in volta emergenti.

#### **Art. 8**

#### **Corrispettivo, presentazione delle fatture e modalità di pagamento**

L'amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'associazione dietro presentazione di fatture in formato elettronico, previo espletamento delle verifiche di legge.

Le fatture dovranno riportare la descrizione degli interventi eseguiti, con l'indicazione delle ore svolte, nonché il richiamo al provvedimento di aggiudicazione, al CIG ed al codice univoco dei pagamenti.

In virtù dell'entrata in vigore della legge n. 248 del 04.08.2006, l'amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica della "correttezza contributiva". Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l'irregolarità contributiva dell'associazione aggiudicataria.

#### **Art. 8**

#### **Controlli da parte dell'amministrazione comunale**

L'amministrazione comunale ha il diritto in qualsiasi momento e senza preventiva informazione di effettuare controlli, verifiche sul posto al fine di accertare il regolare e funzionale andamento degli interventi.

In caso di inadempienza degli operatori, l'amministrazione comunale invia formale avviso all'aggiudicatario affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni.

#### **Art. 9**

#### **Divieto di cessione o subappalto della gestione**

L'associazione non potrà cedere o subappaltare la gestione degli interventi assunti.

Nel caso ciò dovesse avvenire la convenzione sarà risolta automaticamente.

#### **Art. 10**

#### **Risoluzione della convenzione**

La convenzione può essere oggetto di risoluzione unilaterale anticipata da parte dell'amministrazione comunale in caso di gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario, di non ottemperanza degli impegni assunti, di accertata violazione alle norme del presente capitolato, di verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e a quanto previsto dalla proposta tecnico/organizzativa presentata in sede di gara, previa diffida all'adempimento entro un congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite fondate ed opportune giustificazioni.

#### **Art. 11**

#### **Trattamento dati personali**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 101/2018 ed al Regolamento EU n. 679/2018. Con l'aggiudicazione il Broker aggiudicatario diviene quindi "Responsabile esterno del trattamento" (art. 29 del Reg. EU 2016/679) dei dati personali gestiti, al fine di adempiere alle attività previste dal

rapporto contrattuale con il Comune di Calcinaia, che rimane “Titolare del trattamento” (art. 28 del citato Reg. EU).

**Art. 12**  
**Controversie**

Per la soluzione delle controversie che potranno sorgere in ordine all’interpretazione o all’applicazione delle presenti clausole, resta inteso tra le parti al competenza esclusiva del Foro di Pisa.